CASSA EDILE DI MUTUALITA' E DI ASSISTENZA
DELLA PROVINCIA DI TORINO

10123 TORINO - VIA DEI MILLE, 16 - C.P. 1378 TO-FERR. - C.F. 80083000010

Torino, 6 settembre 2004
Prot.nr. PG/ms AD/ 2613

A TUTTE LE IMPRESE ARTIGIANE

TRATTAMENTO ECONOMICO INTEGRATIVO DI MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
(C.C.N.L. 1º GIUGNO 2000)

TABELLE DI CALCOLO	**LUGLIO 2004**	**–**	**/**
ARTIGIANI	**- Indennità di Vacanza Contrattuale -**		

- Poiché il C.C.N.L. 15 giugno 2000 è scaduto il 31 dicembre 2003 ed al momento non è ancora stato rinnovato, sussistono attualmente i presupposti per l'applicazione del punto 2.5 del Protocollo firmato da Governo, Confederazioni e Sindacati il 23/07/1993 secondo cui, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del C.C.N.L., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sia corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione della piattaforma ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.

- Tale importo, come elemento provvisorio della retribuzione **da corrispondere a partire dal 1º luglio 2004** e fino alla decorrenza dell'accordo di rinnovo del C.C.N.L., da tale data è quantificato nel **50%** del tasso di inflazione programmato (1,7 % per il 2004) applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti inclusa l'ex indennità di contingenza, in quanto la vacanza contrattuale ha superato i sei mesi.

- Si adeguano inoltre gli importi di Paga Base, con riferimento ai valori indicati nell'Accordo istitutivo dell'I.V.C. siglato dalle Parti Sociali.

Allo scopo di semplificare al massimo gli adempimenti delle Imprese per quanto riguarda il trattamento economico dovuto mensilmente agli operai assenti per malattia, infortunio e malattia professionale, si trasmettono le nuove tabelle del trattamento giornaliero con l'aggiornamento delle paghe orarie per ogni singolo livello.

Per i periodi a partire dal **01/07/2004** si dovrà quindi utilizzare l'allegata **Tabella I.V.C. 2**.

Si rammenta che l'indennità di vacanza contrattuale **è un elemento provvisorio della retribuzione** e cesserà di essere erogata dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Anche per le Imprese che non abbiano provveduto in tempo ad effettuare l'adeguamento per il calcolo delle integrazioni agli operai, la Cassa Edile effettuerà comunque il rimborso utilizzando le paghe aggiornate. Tali Imprese sono pregate comunque di provvedere, appena possibile, ai necessari conguagli nei confronti degli operai dipendenti.

N.B. Ai soli fini del calcolo dell'indennità di vacanza contrattuale, i relativi importi orari sono indicati usando tre decimali ed arrotondando il totale orario alla seconda cifra decimale.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Daghero Ing. Roberto